

Brescia 1894

Modulo N. 213.

CONSIGLIO SUPERIORE
DEI
LAVORI PUBBLICI

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
RAPU
4624
1221

Serione 1^a

Adunanza dell'8 Gennaio 1896

N. del Protocollo *1274*

La Serione

OGGETTO

Piano regolatore d'ampliamento
della città di Brescia

3
Vista la nota del 10 Dicembre 1893
N. 14150 Direz. 1^a, colla quale il Segretario
Generale del Ministero dei Lavori
Pubblici, ha presentato al Consiglio per es-
primere parere, il piano regolatore d'am-
pliamento della città di Brescia;

Vista la nota Ministeriale del
l'8 Maggio 1893;

Visto il piano regolatore d'am-
pliamento in data 11 Marzo 1894;

Visto il regolamento edilizio relativi-
vo all'esecuzione di detto piano, ap-
provato in data 11 Marzo 1894 dal Con-
siglio Comunale;

Visti i verbali del Consiglio Co-
munale, in data 12 Aprile e 30 Mag-
gio 1894;

Visto il Decreto della Giunta Provinciale Amministrativa in data 16 Giugno 1894;

Visti gli atti di pubblicazione eseguita in data 19 Giugno 1894 a termini di legge;

Visto l'atto di opposizione in data 7 Luglio 1894;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile del 2° Agosto 1894;

Visto il parere 23 Novembre 1895 del Ministero dell'Interno;

Vista la nota del Sig. Prefetto di Brescia del 31 Agosto 1895;

Inteso il Relatore

Considerando che il Consiglio Comunale di Brescia, avendo trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, nel 1893 gli atti relativi al piano d'ampliamento della Città, nella parte riferita alle mura, e Minisero risposto, con nota 8 Maggio 1893, li rimandava, perché fossero completati, nel modo in detta nota indicato;

Considerando che il Comune di Brescia fece in seguito compilare altro piano, introducendovi varie modificazioni, e dopo

aver approvato il piano predetto, in data
15 Marzo 1894, in un col Regolamento
Edilizio, nelle sedute del 13 Aprile e 30
Maggio 1894, ed aver ottenuto per parte
della Giunta Provinciale Amministrativa
l'approvazione delle pref. deliberazioni,
faceva procedere alle pubblicazioni, richieste
pe, del piano e relativa relazione, non
che del Regolamento Edilizio.

Considerando che l'Ufficio
del Genio Civile, fatto alcune lievi modificazioni,
travava regolare il predetto piano,
ed il Ministero dell'Interno avendo con
parere del 23 Novembre 1893 riferito pure
sul piano e sul regolamento suddetti, vi
ne ora chiesto l'esame e parere di questo
Consiglio.

Considerando quanto al piano
regolatore d'ampliamento che il Comune
di Brescia, allo scopo di poter eseguire
il detto piano in 2 anni, separò sul medesimo
fanno le zone in due categorie, delle quali
la 1^a, in tutta rozzo cupo, destinata alle
costruzioni da eseguirsi nei primi 25 anni,
e la 2^a in tutta rozzo, a quelle che occorrono
rimane in seguito.

Considerando in conformità
alla legge che non consente di estendere a
più di 2 anni gli effetti di un piano regola-
tore d'ampliamento, dovrà detto piano
considerarsi soltanto per le zone comprese
nella 1.^a categoria;

Considerando che dalla rela-
zione tecnica annessa al piano si ha, che
tenuto conto della popolazione della città
di Brescia, delle denunce portate dal
piano Regolatore approvato per la parte
interna, alle mura nell'anno 1887 e della
superficie stradale, la popolazione nello
interno risulterebbe di 2000 abitanti per
ettaro; cifra questa che giustifica, nell'in-
teresse della igiene e comodità, della città
la necessità del nuovo piano regolatore
esterno proposto;

Considerando che, all'atto del-
la pubblicazione, in sede, una sola, opposi-
zione per parte della Società Anonima,
la quale si oppone all'allargamento pro-
posto della strada attuale, fra lo scalo merci
a G. V. della ferrovia e la stazione del tram,
perché avrebbe, secondo essa, gravissimo dan-
no, sia per il trasporto delle merci, che per la

diminuzione d'area della stazione, e
che non potendosi, o meno di riconoscere
che la larghezza proposta in m. 16,00 è
conveniente per la strada in questione,
che è molto importante, questo, Serione,
d'accordo coll' Ufficio del Genio Civile,
avuto riguardo al fatto, che i danni la-
mentati saranno all'atto d'ispezione
dell'allargamento della strada, compen-
sati a termini di legge, e d'avviso che
la fatta opposizione non possa essere
accolta;

Considerando che il Ministero
dell'Interno, in ordine a detto piano, crede
necessario di dividere parte dei lotti intersecan-
doli, con altrettante strade di larghezza in-
feriore ai 12^m e tal da rendere possibile,
che su esse fronteggino case a tre piani
compreso il piano terreno; ma questa de-
cisione, tenuto conto che trattasi d'un piano
regolatore d'implicamento fuori usura,
ove potranno sorgere stabilimenti indu-
striali, per quali sono necessarie spaziose
aree, ed avuto riguardo alle condizioni espresse
nel verbale del Consiglio Comunale del 13
Aprile 1894 circa la convenienza finanziaria

Considerando in conformità
alla legge che non consente di estendere a
più di 2 anni gli effetti di un piano regola-
tore d'ampliamento, dovrà detto piano
considerarsi soltanto per le zone comprese
nella 1.^a categoria;

Considerando che dalla rela-
zione tecnica annexa al piano si ha, che
tenuto conto della popolazione della città
di Brescia, delle denunce portate dal
piano Regolatore approvato per la parte
interna, alle mura nell'anno 1884 e della
superficie stradale, la popolazione nello
interno risulterebbe di 2000 abitanti per
ettaro; cifra questa che giustifica, nell'in-
teresse della igiene e comodità, della città
la necessità del nuovo piano regolatore
espresso proposto;

Considerando che, all'atto del-
la pubblicazione, in forse, una sola, opposi-
zione per parte della Società tranviaria,
la quale si oppone all'allargamento pro-
posto della strada attuale, fra lo scalo merci
a G. V. della ferrovia e la stazione del tram,
perché avrebbe, secondo essa, guastino dan-
no, sia per il trasbordo delle merci, che per la

di non suddividere con strade, o lotti, propo-
sti nell'interesse di creare minori vincoli ai
proprietari di terreni, onde possano essi, an-
nettere alle costruzioni, case, dei giardini, ed
avuto riguardo sia alla larghezza delle
strade, sia al fatto che, a norma del Rego-
lamento Edilizio è determinata l'area
dei cortili, in proporzione della superficie
delle facciate dei muri da cui possono es-
sere circondati, è d'avviso che, il piano
regolatore d'ampliamento proposto in
color rosso scuro possa essere, coll'indicazio-
ne delle strade in esso comprese, approvato.

Considerando quanto al Rego-
lamento Edilizio che, mentre l'Ufficio del
Genio Civile lo trova deficiente in quanto
alle altezze assegnate alle case e le superfi-
cie dei cortili, il Ministero dell'Interno pro-
pone che vi si debbano fare le modificazio-
ni ed aggiunte seguenti:

- 1^a L'altezza delle case debba misurarsi dal pia-
no del marciapiede della strada alla som-
mità della cornice di coronamento dell'edi-
ficio;
- 2^a L'altezza di qualunque piano abitabile non
deba essere minore di m. 3, 20 dal pavimento

- all'incrocio del fustino o la mediana fra le altezze del pavimento all'imposta ed alla chiave dei volti, e che l'altezza dei piani terreni destinati per uso di lavoro non debba essere minore di m. 4, 00;
- 3.^o Piani terreni destinati per uso di abitazione debbano avere il pavimento sollevato dal terreno circostante di almeno un metro con sottoposte cantine o vespaie arieggiate;
- 4.^o Ciascun ambiente destinato a uso d'abitazione sia illuminato ed arieggiato con finestre di superficie uguale per lo meno ad $\frac{1}{10}$ della superficie della camera;
- 5.^o Le scale d'accesso ai diversi piani debbano essere illuminate ed arieggiate con conveniente numero di finestre comuni cavate direttamente all'esterno;
- 6.^o Le latrine debbano ricevere aria e luce dall'esterno, e sufficiente ampiezza per una regolare ventilazione.

Le canne dei cessi delle materie luride debbano essere impermeabili, isolate dai muri e facilmente ispezionabili, ed al piede di ognuna di esse debba collocarsi un interruttore a chiusura idraulica.

7^o I serbatoi che forniscono acqua ai cessi deb-
bano essere separati dai serbatoi per ac-
qua potabile;

8^o I pozzi veri debbano essere a perfetta te-
nuta d'acqua ben ricoperti, e debbano
essere visitati regolarmente ed in modo
da non dar luogo a filtrazioni. I muri
dei detti pozzi, veri, della spessore di 4 cen-
timetri, costrutti in mattoni di 1^a quali-
tà debbano essere rivestiti internamente
con intonaco di cemento idraulico della
spessore di 0,111, debbano i muri predet-
ti essere distanti almeno di due metri da
quelli dell'edificio e di metri otto dai poz-
zi d'acqua, e tra le faccie esterne del
fondo e delle pareti dal terreno debba
collocarsi uno strato di argilla di 0,10
di spessore. Debba infine provvedersi
alla ventilazione dei detti pozzi veri,
con tubi impermeabili, prolungati al-
di sopra del tetto, quanto occorre per non
molestare gli abitanti delle case vicine;

Considerando che l'altezza dei
fabbricati non potrà essere, secondo l'art.
3^o del Regolamento, maggiore di m. 20,00, ed
in generale maggiore di una volta e mezzo

la lunghezza delle fronde adiacenti, e che
massime, come accenna l'Ufficio del
Genio Civile, l'area dei cortili interni de-
ve essere per lo meno uguale, secondo
il Regolamento di sanità, ad $\frac{1}{4}$ delle
superficie delle facciate dei muri che
prospettano nei medesimi, dovrà questa
area, giusta l'Art. 5^o, essere uguale al-
meno al $\frac{1}{5}$ della superficie totale della
fabbrica, senza che il lato più piccolo pos-
sa essere inferiore a m. 6,00, questa se-
zione mentre crede ammissibile l'Art. 3^o
crede che nell'Art. 5^o possa essere intro-
dotta per la superficie dei cortili, la pre-
scrizione, di cui nel Regolamento di san-
tà, precitato;

Considerando che all'Art. 4^o in
cui l'altezza delle camere per abitazione
è prefissa in m. 3,00 può essere approvata,
soprattutto per i laboratori, l'altezza in-
teriore non minore di m. 4,00,

Considerando che la prescri-
zione indicata dal Ministero dell'Interno cir-
ca la superficie delle finestre, ragguaglia-
ta ad $\frac{1}{10}$ di quella delle camere, venendo conto
delle porte d'accesso alle camere predette

Si crede utile, ma non necessaria e troppo re-
flettiva, che coll'aggiunta della distanza
di 2^m dai pozzi neri, dai summi dell'edifizio e
di 8^m dai pozzi d'acqua potabile, e
N.º dell'Art. 6 del Regolamento alle prescri-
zioni Ministeriali (6 ed 8) precedentemente in-
dicare, che non pare necessaria la prescri-
zione Ministeriale di cui al N.º 9, e che quanto a
quella di cui al N.º 3 converrà includere un
nuovo articolo nel Regolamento, lascian-
do però facoltà di abitarlo illuminare le
fiale anche dall'alto;

Considerando che l'Ufficio te-
cnico della Città di Brescia calcola la spesa
necessaria per l'esecuzione del piano regola-
tore, ossia quella occorrente per l'ispezione e
sistemazione delle nuove strade e piazze, per
lo scolo delle acque e per l'illuminazione in
L. 575.000, 00, e che dovendosi sole addiven-
ire all'esecuzione delle opere predette si può
non in vano che procederanno le costruzio-
ni, si può ammettere che, coi fondi, che
potranno essere gradatamente Mauriziati,
nel bilancio Comunale si possa far fron-
tere in 25 anni alla spesa predetta,

È di Voto:

1.^o Che il piano regolatore d'ampliamento della Città di Brescia, in data 15 Marzo 1894, approvato con deliberazioni del 13 Aprile, e 30 Maggio 1894, possa, per la parte segnata in color rosso scuro, essere approvato, fissando il termine per la sua esecuzione di anni 25 dopo il relativo Decreto d'approvazione,

2.^o Che il Regolamento Edilizio per l'esecuzione di detto piano approvato con deliberazione Comunale del 13 Aprile possa pure, colle aggiunte e modificazioni di cui, ai precedenti, considerandocene approvato.



Per copia conforme

Il Segretario

A. Zingoni